

**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**"FUNIERICE SERVICE - S.R.L.",**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Art. 1** - E' costituita la società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico denominata: **"FUNIERICE SERVICE - S.R.L."**.

La predetta società è costituita con la partecipazione del Comune di Erice, con sede in Erice Piazza Umberto I n. 3 e di MegaService S.p.A., con sede in Trapani Via Garibaldi Palazzo Riccio di Morana.

I soci hanno l'obbligo di comunicare alla società eventuali variazioni di sede o residenza, con lettera raccomandata o fax.

**Art. 2** - La società ha per oggetto l'attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a fune dei parcheggi e degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni patrimoniali destinate al funzionamento del sistema di mobilità integrata da e per Erice Capoluogo, unitamente all'erogazione dei connessi e conseguenziali servizi pubblici locali.

La società realizzerà la propria attività esclusivamente in favore del Comune di Erice, titolare del servizio pubblico di trasporto e della Provincia regionale di Trapani, titolare della proprietà dell'infrastruttura affidata in concessione alla società a totale partecipazione pubblica Megaservice S.p.A. con gli enti pubblici che la controllano, i quali eserciteranno sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

- acquisire contributi dall'Unione europea, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge;

- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti o consorzi aventi oggetto analogo o affine al proprio;

- svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali che si rendessero necessarie o semplicemente utili al suddetto fine.

**Art. 3** - La società ha sede legale nel Comune di Erice.

**Art. 4** - La durata della società è indeterminata, salvo il diritto di recesso dei soci previsto dall'art. 2473, comma 2, c.c..

**CAPITALE SOCIALE**

**Art. 5** - Il capitale sociale è di euro diecimila (10.000,00), diviso in quote ai sensi di legge.

I soci Comune di Erice e Megaservice S.p.A. insieme detengono la maggioranza delle quote sociali.

**Art. 6** - Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione, previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi, possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

#### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**Art.7** - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti, senza obbligo di rimborso, oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

#### **PARTECIPAZIONI SOCIALI**

**Art.8** - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

**Art.9** - Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di soggetti pubblici.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo in caso di trasferimento per atto tra vivi è richiesto il gradimento da parte dei soci Megaservice S.p.A. e Comune di Erice.

Pertanto, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. Entro il medesimo termine i soci abilitati dovranno esprimere il proprio gradimento circa l'acquirente, restando inteso che trascorso tale termine senza

che sia intervenuta alcuna formale risposta il gradimento si intende concesso.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale, territorialmente competente in relazione al luogo in cui è posta la sede sociale, su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta (nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione), unitamente alla concessione del gradimento da parte dei soci all'uopo abilitati, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i sessanta giorni successivi il verificarsi delle fattispecie innanzi descritte.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

#### **RECESSO DEL SOCIO**

**Art.10** - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società ovvero i singoli soci revocano la decisione che lo legittima.

**Art. 11** - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circo-

stanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale competente ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

**Art. 12** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

**Art. 13** - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina e la revoca del Presidente e del Vice presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 5) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto all'art. 15, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi del successivo art.14.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**Art. 14** - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato

come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni, entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale, redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

**Art.15** - Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

b) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano;

c) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo, oppure da uno qualsiasi dei soci;

d) in ogni caso, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente e/o rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti

dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società;

f) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

g) l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Art.16** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Gli amministratori sono nominati dai soci, nel rispetto delle seguenti regole.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato su proposta del socio Megaservice S.p.A..

Il Vice Presidente è nominato su proposta del socio Comune di Erice.

Il terzo componente è nominato su proposta congiunta dei soci Comune di Erice e Megaservice S.p.A.

Qualora i soci non addivengano alla nomina del terzo componente entro trenta giorni dalla prima assemblea convocata con all'ordine del giorno la sua nomina, l'Assemblea, all'uopo convocata entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di detto termine, procederà a nominare il terzo componente del Consiglio di Amministrazione nella persona di colui che sarà individuato mediante sorteggio tra due nominativi proposti uno dal socio Comune di Erice ed uno dal socio Megaservice S.p.A.

Possono essere eletti o nominati consiglieri persone in possesso di requisiti di esperienza, professionalità ed onorabilità adeguati alla dignità dell'incarico, avuto riguardo alla peculiare attività svolta dalla Società nei settori d'intervento.

Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo resta in carica sino all'approvazione del Bilancio di esercizio successivo allo scadere di un triennio dalla nomina.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci che hanno provveduto a nominarli, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione.

Se, per qualsiasi causa viene meno un consigliere, alla sua sostituzione si provvederà mediante cooptazione nel rispetto dei criteri di nomina indicati nel presente articolo.

**Art. 17** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla nomina o con decisione successiva, può delegare ad uno dei suoi componenti poteri di amministrazione da esercitare in specifici settori di attività, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per la redazione del progetto di bilancio nonché per l'approvazione degli eventuali progetti di fusione o scissione e per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c..

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori, tecnici ed amministrativi.

**Art. 18** - La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

**Art. 19** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la co-

municazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso, uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio, nonché per l'approvazione degli eventuali progetti di fusione o scissione e per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c..

**Art. 20** - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre, i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

#### ORGANI DI CONTROLLO

**Art. 21** - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi pro-



fessionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie giuridiche o economiche.

I sindaci durano in carica per il triennio corrispondente a quello del Consiglio di amministrazione e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina il compenso loro spettante secondo le previsioni di legge.

Il Collegio deve vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

I sindaci possono anche:

- a) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- b) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

I sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

**Art. 22** - Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale o da un Revisore Contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La scelta se affidare l'incarico del controllo contabile al Collegio Sindacale o a un singolo Revisore o a una Società e l'eventuale successiva nomina spettano all'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi.

Il Collegio Sindacale, o il Revisore o la Società incaricata del controllo contabile devono:

- verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

#### **BILANCIO E UTILI**

**Art. 23** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Il Bilancio approvato dovrà essere trasmesso ai soci per le conseguenziali eventuali deliberazioni da parte dei competen-

ti organi

**Art. 24** - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma, corrispondente almeno alla ventesima parte di essi, destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva diversa decisione degli stessi.

#### **TITOLI DI DEBITO**

**Art. 25** - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE**

**ART. 26** - Ogni controversia che dovesse insorgere fra i soci, in ordine alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto, indipendentemente dal numero dei partecipanti coinvolti, sarà devoluta, con esclusione di ogni competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, alla cognizione di un Collegio arbitrale.

L'accesso delle parti all'arbitrato sarà comunque subordinato all'esperimento del tentativo di conciliazione di cui agli artt. 38-40 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Il tentativo di conciliazione è esperito dal Conciliatore nominato dalla Camera di conciliazione, istituita presso la Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Trapani.

Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del Conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il Conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore. Il verbale è omologato con decreto del Presidente del Tribunale di Trapani e costituisce titolo esecutivo.

Ove, entro il termine perentorio ed improrogabile di trenta giorni dall'introduzione del predetto tentativo di conciliazione, le parti non raggiungessero un accordo, le stesse potranno promuovere il giudizio arbitrale in conformità a quanto di seguito convenuto.

Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le previsioni di legge.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un unico membro nominato dal presidente della camera arbitrale promossa dalla C.C.I.A.A. di Trapani.

L'arbitro giudicherà secondo diritto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro nominato.

#### **RINVIO ALLA LEGGE**

**Art. 27** - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.